

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale ("Diritto di voto a sedici anni")

del 4 giugno 2007

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata proponiamo di modificare alcuni articoli del capitolo V ("Diritti e doveri politici") della Costituzione della Repubblica e del Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.

*(modifiche e/o aggiunte sono indicate in grassetto)*

#### Art. 27

<sup>1</sup>Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a **sedici** anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.

<sup>2</sup>È escluso dai diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

#### Art. 29

<sup>1</sup>È eleggibile a membro di un'autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.

<sup>2</sup>È eleggibile a membro di un'autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.

<sup>3</sup>La legge stabilisce entro quali termini l'eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.

<sup>4</sup>I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.

#### Art. 30

Il ticinese all'estero acquista i diritti politici a **sedici** anni compiuti. La legge ne disciplina l'esercizio.

### **Motivazione**

L'estensione del diritto di voto è da sempre una lenta ma progressiva conquista democratica. In Svizzera, la Costituzione federale del 1848 prevedeva il diritto di voto per i cittadini maschi a partire dai vent'anni compiuti. Le donne hanno acquisito tale diritto solo nel 1971. Nel 1991 il limite d'età è stato abbassato a diciotto anni. Nel 2000 il Consiglio nazionale ha rifiutato di misura (89 contro 79) una mozione (Nr. 00.3180) della sua Commissione delle istituzioni politiche che chiedeva il diritto di voto per i cittadini di sedici anni compiuti. Il 3 maggio 2007 il governo bernese si è pronunciato a favore di una mozione che chiedeva di abbassare il limite d'età per il diritto di voto a sedici anni. La medesima proposta è stata invece definitivamente accettata il 5 maggio 2007 dai cittadini del Canton Glarona. Infine, l'8 maggio 2007 anche il Consiglio di Stato del Canton Grigioni si è dichiarato favorevole al diritto di voto a sedici anni.

All'estero, per rimanere nei Paesi vicini alla Svizzera, il diritto di voto a sedici anni è una realtà nei *Länder* tedeschi di Niedersachsen e Schleswig-Holstein, che lo hanno introdotto negli anni 1996/97. I primi studi dimostrano che la partecipazione dei più giovani alle

elezioni è maggiore rispetto a quella della generazione dei trentenni. E a partire dal 2008 in Austria i sedicenni potranno votare alle elezioni nazionali (decisione governativa del 2 maggio 2007).

In una democrazia, soprattutto se semi-diretta come la nostra, il diritto di voto va esteso il più possibile al fine di coinvolgere la maggior percentuale possibile di cittadini nel processo decisionale. Questo implica, che il diritto di voto va accordato a ognuno, a meno che non vi siano comprovati e giustificati motivi per negarlo.

Vi sono molti elementi che permettono di affermare che molti sedicenni di oggi siano sufficientemente maturi per poter esercitare con conoscenza di causa il diritto di voto. Uno studio<sup>1</sup> internazionale del 2003 - condotto in 28 Paesi - ha messo in evidenza che le conoscenze politiche dei giovani svizzeri sono, in generale, al di sotto della media degli altri Paesi ma quelle dei ticinesi sono superiori alla media internazionale! Il Ticino, quindi, potrebbe e dovrebbe essere all'avanguardia in materia di estensione del diritto di voto ai giovani.

---

<sup>1</sup>Oser, F. & Biedermann, H. (2003). *Jugend ohne Politik. Ergebnisse der IEA Studie zu politischem Wissen, Demokratieverständnis und gesellschaftlichem Engagement von Jugendlichen in der Schweiz im Vergleich mit 27 anderen Ländern*. Zürich: Rüegger.

Oltre alle considerazioni inerenti allo sviluppo psicologico dei giovani di oggi e alle accresciute possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di essere informati in materia politica, occorre sottolineare che la legislazione fissa già, in diversi ambiti, l'età legale a sedici anni.

- Religione

I giovani che hanno compiuto sedici anni decidono liberamente circa la propria confessione religiosa (art. 303 cpv. 3 Codice civile). I sedicenni hanno diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica (art. 3 Legge sulla Chiesa cattolica; art. 5 Legge sulla Chiesa evangelica riformata del Canton Ticino). Va pure menzionato il diritto di decidere da soli, a sedici anni compiuti, se frequentare o no l'insegnamento religioso (art. 23 Legge della scuola).

- Lavoro

Se l'ingresso nel mondo del lavoro è permesso a partire dai quindici anni (art. 30 Legge federale sul lavoro), tutta una serie di misure di tutela dei lavoratori giovani termina a partire dal sedicesimo anno di età: divieto di fare lavori particolarmente difficili o al servizio dei clienti nell'industria alberghiera e della ristorazione (art. 48-49 Ordinanza federale concernente la legge sul lavoro OLL), divieto del lavoro straordinario, notturno o domenicale (art. 57-59 OLL). Inoltre, i giovani che lavorano hanno spesso accumulato esperienze nelle forme di democrazia partecipativa: assemblee del personale, commissioni aziendali, ecc.

- Scuola

Compimento dell'istruzione obbligatoria a quindici anni (art. 6 Legge della scuola), che comprende l'insegnamento della civica e l'educazione alla cittadinanza (art. 23a Legge della scuola; che necessita però una miglior applicazione nella prassi). Esperienza negli organi di rappresentanza fra cui l'assemblea degli allievi (art. 25 cpv. 3 Legge della scuola). Inoltre, il successo delle "Sessioni dei giovani" oppure dei comitati studenteschi

che, anche in Ticino, negli scorsi anni si sono costituiti in maniera autonoma e hanno preso parte alle discussioni politiche e sociali, sono un segnale della maturità politica di questa fascia d'età.

- Maturità sessuale

Il Codice penale svizzero (art. 187) fissa a sedici anni l'età minima in materia di sessualità. Per molti giovani è infatti poco comprensibile che la legge li consideri sessualmente maturi a sedici anni negando loro il diritto di voto alla stessa età.

Occorre ricordare che secondo la Costituzione cantonale i diritti politici comprendono sia il diritto di voto (partecipazione alle votazioni e alle elezioni), sia quello di eleggibilità. Il limite d'età fissato dalla Costituzione si riferisce all'insieme dei diritti politici (art. 27 cpv. 1; art. 30): disgiungere le sue due componenti andrebbe quindi contro lo spirito della Costituzione.

Tuttavia, la Costituzione prevede già oggi un'eccezione che *de jure*, ma non *de facto*, porta a una disgiunzione. In effetti, il diritto di eleggibilità a livello cantonale (art. 29 cpv. 1) e per l'effetto cumulativo a quello comunale (art. 29 cpv. 2), risulta legato al diritto di voto a livello federale, attualmente fissato a diciotto anni. Qualora a livello federale il diritto di voto venisse abbassato a sedici anni, paradossalmente con la Costituzione attuale i sedicenni ticinesi potrebbero essere eletti in Gran Consiglio o in Consiglio di Stato ma non potrebbero votare in materia cantonale e comunale.

La presente iniziativa parlamentare vuole rimanere fedele allo spirito della Costituzione e non intende quindi creare un'ulteriore disgiunzione delle due componenti dei diritti politici. Nonostante ciò, l'iniziativa non chiede un abbassamento generale del diritto di eleggibilità a sedici anni, essendo gli iniziativaisti consci del fatto che l'estensione dei diritti politici è un processo lento e difficile. La formula scelta - lasciare invariato l'art. 29 della Costituzione - permette infatti di mantenere lo *statu quo* in materia di eleggibilità. In altre parole, se un giorno dovesse essere modificato il limite di età per il diritto di voto a livello federale, il Ticino potrà adeguare la propria legislazione in materia di diritto di eleggibilità senza dover passare da un cambiamento della Costituzione.

L'accettazione della presente iniziativa parlamentare implica una modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Nenad Stojanovic  
Garzoli - Gobbi N. - Gysin - Kandemir Bordoli -  
Savoia - Viscardi

*Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.*